

m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0190592.18-10-2024

Invio in allegato le mie osservazioni sull'intervento in oggetto.

Cordiali saluti

Augusto De Sanctis

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a Augusto De Sanctis _____
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____
in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID:9903 "PIZZONE II" - Impianto di generazione e pompaggio"

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico

- X Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- X Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- X Monitoraggio ambientale
- Altro (*specificare*) _____

1)Aspetti procedurali/A

Il Ministero ha consentito al proponente una sospensione del tutto irregolare, anzi, contraria al tenore letterale della norma relativa alle integrazioni progettuali contenuta nel D.lgs.152/2006 (art.24 copia 4) che fissa in massimo 120 giorni (e non quasi un anno come avvenuto nel caso in esame) la durata della sospensione per produrre modifiche o integrazioni progettuali.

Si tratta di un trattamento di favore assolutamente arbitrario, visto che la stessa norma prevede che *"Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione."*

Archiviazione d'ufficio che è stata risparmiata a Enel concedendo appunto un termine contrario a quanto previsto dalla norma, inequivocabile.

2)Aspetti procedurali/B

L'Art.24 del D.lgs.152/2006 parla di integrazioni o modifiche degli elaborati progettuali ma non certo di totale sostituzioni degli stessi addirittura con il deposito di uno Studio di Impatto Ambientale del tutto diverso e realizzato anche da consulenti diversi.

Tra l'altro tra i due S.I.A. agli atti del medesimo procedimento ci sono pure affermazioni discordanti (ad esempio, sulle portate derivate): a quale dei due dobbiamo far riferimento, visto che chi firma gli elaborati ne afferma la veridicità e la corrispondenza con lo stato di fatto?

3)Aspetti procedurali/C

Tra l'altro, senza aver prima archiviato il procedimento, il Ministero ha nuovamente concesso per le osservazioni del pubblico 30 giorni di tempo per le osservazioni quando la norma ne prevede 15 per le integrazioni progettuali relative ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis (categoria in cui dovrebbe ricadere per il ministero questo progetto, in considerazione del fatto che nella prima fase sono stati concessi appunto solo 30 giorni e non già 60 per le osservazioni, come per i progetti non PNRR-PNIEC).

Questo "espediente" del ministero è volto a provare in qualche modo a "sanare" il *vulnus* della sospensione irregolare o, peggio, della mancata archiviazione della pratica?

Oppure ora ritiene che questo progetto non ricada più nella categoria PNIEC-PNRR? In tal caso, però, visto che addirittura si è depositato uno SIA del tutto nuovo, il ministero avrebbe dovuto riassegnare i 60 giorni come se fosse un nuovo deposito.

Insomma, non avendo seguito il dettato normativo sulle integrazioni, il Ministero sta rendendo caotico il procedimento, con "pezze" che sono peggiori del buco.

Sarebbe interessante comprendere le ragioni che non hanno portato a un iter lineare e, cioè, all'archiviazione del primo progetto e alla proposizione di quello ora in esame (si veda anche il punto successivo 5).

4) Aspetti procedurali/D

Ovviamente, anticipando eventuali altri escamotage da parte del Ministero, si evidenzia che la norma preclude a questo punto ad un'ulteriore fase di integrazioni, visto che l'art. 24 prevede la possibilità di presentare integrazioni "*per un'unica volta*".

5)Aspetti procedurali/E

Il primo progetto (come il secondo) era (è) palesemente improcedibile, vista anche la presa di posizione chiarissima e inequivocabile dell'ente preposto al vincolo di cui alla Legge 394/1991, che quel progetto (e questo) violano palesemente.

Pertanto non si capisce come il Ministero non abbia archiviato la pratica costringendo decine di enti e centinaia di cittadini ad estenuanti letture e stesure di documenti con un inutile - e illegittimo - appesantimento del procedimento amministrativo.

Come già chiarito dall'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise nelle osservazioni al progetto integrato (*rectius*, sostituito), la Legge 241/1990 doveva essere applicata immediatamente anche per evitare spreco di risorse pubbliche.

Alla luce delle risultanze anche di questa seconda fase di osservazioni, con la reiterata presa di posizione dell'Ente Parco e della Regione Molise per quanto attiene la questione della concessione, questo procedimento deve essere archiviato immediatamente, anche in auto-tutela, da parte del Ministero procedente.

6) Aspetti procedurali/F

Ad abundantiam circa l'irregolarità delle integrazioni alla luce dei nuovi documenti presentati, il fatto che il proponente abbiamo motivato la richiesta di proroga di quasi un anno con la necessità di approfondimenti, tra cui la realizzazione di sondaggi geognostici per la verifica della falda, e che adesso abbia presentato documenti senza che questi siano stati realizzati, oltre a non aver neanche reperito le informazioni faunistiche presso l'Ente Parco e ad aver svolto sopralluoghi di campo per n.6 (sei!) giorni per gli aspetti naturalistici. Questo per dire la totale infondatezza delle supposte motivazioni accampate dal proponente per la richiesta di proroga, incredibilmente accolte dal Ministero.

7) Relazioni su avifauna e grandi mammiferi - nominativi esperti - studio di incidenza - linee guida nazionali

Nella relazione sui grandi mammiferi si legge che *"Nel periodo tra l'8 maggio e il 25 giugno 2024 sono state condotte, da parte di faunisti esperti tre sessioni di rilevamento finalizzate a verificare la presenza di grandi Mammiferi nelle aree interessate dal progetto in esame. Il presente elaborato rappresenta il rapporto tecnico che riassume quanto emerso dalle indagini svolte."*

Praticamente lo stesso viene riportato nella relazione sull'avifauna.

Chi sono questi faunisti esperti di cui non è riportato nome e cognome nonché qualifica esatta e l'esperienza sulle diverse specie?

Nello S.I.A. si specifica che:

"Il presente elaborato e le relazioni specialistiche a questo correlate sono stati predisposti dai seguenti professionisti, esperti in tematiche ambientali: – Dott. Mattia Biasioli, ordine Agronomi e Forestali Provincia di Torino num. 804; – Ing. Isabella Cuoghi, Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma num. A38503; – Geol. Martina Lercari, Ordine Geologi della Liguria num. 652; – Dott. Roberto Milione, Laurea Magistrale in Scienze dei Sistemi Naturali; – Arch. Pian. Elisa Loi, Laurea Magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale – Dott.ssa Sara Giordanengo, Laurea in Studio e Gestione degli Ambienti Naturali ed Antropizzati, Tecnico competente in Acustica Ambientale (nr. iscrizione ENTECA 11439); – Dott. Gabriele Nepote Valentin, Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Torino num. 944; – Ing. Piero Balbo, Ordine degli ingegneri della Provincia di Torino num. 9667V. – Dott. Giaime Viridis, Laurea Magistrale in Sistemi Informativi Territoriali e Telerilevamento."

Questo perché sia nello S.I.A. sia nel cosiddetto Studio di Incidenza si riportano, per l'Orso bruno marsicano (di cui è stata raccolta un'immagine con fototrappola con due individui di entrambi i sessi in un'area di cantiere) che gli interventi verranno svolti *"Preservando i periodi critici di riproduzione dell'orso non si interferirà con il successo riproduttivo della coppia"*.

Ancora a Pag.220 della Relazione di incidenza si legge *"Tale attività servirà a delineare con maggior efficacia possibile tutti gli spostamenti della coppia e individuare tempestivamente eventuali disturbi arrecati alla stessa in corrispondenza della fase costruttiva dell'opera."*

Ora, se magari per il singolo fotogramma il termine coppia può essere forse tollerato, estendendo il lasso temporale certamente no in quanto denota la totale mancanza di conoscenze anche di base sulla specie che, come è stranoto, non forma "coppie" stabili.

Questo la dice lunga sul livello di approfondimento e attendibilità di quanto dichiarato nello Studio di Incidenza e nello Studio di Impatto Ambientale!

Le Linee guida nazionali sulla V.Inc.A. del 28/12/2019 impongono che gli studi di incidenza ambientale siano realizzati da soggetti specializzati sugli habitat e sulle specie coinvolte dagli interventi.

8) Studi naturalistici e di incidenza - parzialità - linee guida nazionali

Le Linee guida nazionali sulla V.Inc.A. impongono anche ai proponenti di rappresentare in maniera esaustiva la realtà faunistica. Ciò vuol dire che l'analisi deve coprire l'intero arco dell'anno, visto che alcuni luoghi potrebbero essere d'interesse per specie migratrici oppure svernanti. Inoltre bisogna descrivere l'eventuale importanza delle diverse aree interessate per l'attività di foraggiamento nel corso dell'anno, di rifugio, sosta ecc.

Ciò a maggior ragione se ci troviamo in un Parco nazionale, e in un'area di valore naturalistico di rilievo addirittura comunitario.

Ebbene, per un progetto del costo di 630 milioni e del valore di svariati miliardi di euro in termini di ricavi, dopo una sospensione di un anno, il proponente è riuscito a presentare dati di rilievi di campo per n.6 (sei!) giornate di campo nell'arco di un mese e mezzo scarso!

Inoltre è contrario a ogni logica e anche alla normativa sulla V.I.A.-V.Inc.A. che impone di offrire al pubblico interessato e agli enti un quadro esaustivo, proporre, come fanno gli estensori degli studi, di rimandare gli approfondimenti ad una fase successiva, sottraendoli alla trasparenza e al contraddittorio e quindi eludendo le suddette norme e impedendo nei fatti una valutazione compiuta del progetto per quanto riguarda tutti i potenziali impatti.

9) Idrologia/A - confusione nei dati

L'elemento principale del progetto è l'acqua, a partire dai dati di potenziale produzione energetica derivante dall'uso che se ne vuole fare.

E' quindi dirimente avere dati precisi e concordanti.

Invece, scorrendo i documenti del primo progetto e quelli depositati per le integrazioni, emergono clamorosi errori e difformità sullo stesso parametro.

a) Questione rilasci

Nella relazione idrologica si leggono i seguenti passaggi per i due laghi:

Pag.9 (**Montagna Spaccata**) "*Secondo quanto riportato negli atti di concessione e nei relativi disciplinari, sono previsti dei rilasci dal serbatoio per deflusso ecologico o usi diversi, pari a 30 l/s*"

Pag.13 (**Castel San Vincenzo**) "*Secondo quanto riportato negli atti di concessione e nei relativi disciplinari, sono previsti dei rilasci dal serbatoio per deflusso ecologico o usi diversi, pari a 6 l/s. Interbacino*"

Nel documento di controdeduzioni alle osservazioni della Stazione Ornitologica Abruzzese Osservazione n. 9 si legge invece:

*"Deflusso minimo vitale e stato di qualità dei corsi d'acqua a monte e valle dei punti di captazione Si precisa che al momento Enel GP sta rilasciando i seguenti deflussi minimi vitali: • a valle dell'invaso di **Montagna Spaccata 6,0 l/s** • a valle dell'invaso di **Castel San Vincenzo 30,0 l/s**"*

A pag.221 dello SIA si torna alla prima versione

*"4.5 Acque superficiali Nell'inquadramento dello Scenario di Base per quanto concerne le acque superficiali, occorre evidenziare, come già richiamato nei Capitoli precedenti, che già oggi gli invasi sono sfruttati a scopi idroelettrici e le acque, conseguentemente, miscelate nell'ambito dell'impianto di Pizzone I. Si precisa che nella configurazione attuale di impianto Enel GP sta rilasciando i seguenti deflussi minimi vitali: – a valle dell'invaso di **Montagna Spaccata 6,0 l/s** – a valle dell'invaso di **Castel San Vincenzo 30,0 l/s.**"*

A pag.228 dello SIA si cambia ancora!

Per Montagna Spaccata

"Scarichi

*Gli sbarramenti sono caratterizzati da opere di regolazione per consentire la gestione del deflusso verso valle, la derivazione per produzione idroelettrica e lo scarico di troppo pieno attraverso scarichi di superficie. Secondo quanto riportato negli atti di concessione e nei relativi disciplinari, sono previsti dei rilasci dal serbatoio per deflusso ecologico o usi diversi, pari a **30 l/s.**"*

A pag.233 per **Castel San Vincenzo**

"Scarichi

*Lo sbarramento è caratterizzato da opere di regolazione per consentire la gestione del deflusso verso valle, la derivazione per produzione idroelettrica e lo scarico di troppo pieno attraverso scarichi. Secondo quanto riportato negli atti di concessione e nei relativi disciplinari, sono previsti dei rilasci dal serbatoio per deflusso ecologico o usi diversi, pari a **6 l/s**"*

b) Questione afflussi

Nella Relazione idraulica delle integrazioni a pag.19 si può leggere per l'invaso di Montagna Spaccata: *"La portata media entrante nel periodo 2013-2020 risulta essere pari a **0.61 m³ /s**, con un massimo orario calcolato pari a circa **12.0 m³ /s.**"*

Pag.32 per Castel San Vincenzo: *"La portata media entrante nel periodo 2013-2020 risulta essere pari a **0.20 m³ /s**, con un massimo orario calcolato pari a circa **14.2 m³ /s.**"* (Al netto del contributo di Montagna Spaccata, ndr)

Invece a pag.22 della relazione tecnica generale del primo progetto i dati erano diversi:

*"Portata media Montagna Spaccata 0,59 mc/s
Portata media Castel San Vincenzo 0,33 mc/s"*

Quindi afflussi leggermente minori per Montagna Spaccata (0,61 mc/s contro 0,59) mentre per Castel San Vincenzo la differenza è ancora più rilevante, 0,20 mc/s contro 0,33 (cioè una differenza di un terzo)!

E' letteralmente stupefacente che vengano presentati dati così platealmente difforni per gli stessi invasi e viene da chiedersi come siano operate le misurazioni da parte di Enel, anche per il pagamento degli oneri concessionari!

Ovviamente queste incertezze (a voler essere buoni) si riverberano poi su tutti i calcoli idraulici, compresi quelli di produzione, rendendoli assolutamente inattendibili.

10) Idrologia/B - deflusso minimo vitale - valutazione degli impatti - aspetti procedurali

Nelle controdeduzioni Osservazione n. 9/A: Verifica e rideterminazione delle portate rilasciate della Stazione Ornitologica Abruzzese, il proponente così risponde:

"La richiesta è relativa al controllo sui rilasci per DMV degli impianti esistenti ed alla rideterminazione del DMV. Si precisa che il nuovo progetto è relativo ad un impianto di pompaggio che utilizza portate già in concessione su un impianto esistente, senza nuove derivazioni dagli alvei naturali, condizione che non richiede una rideterminazione dei valori del DMV già concordati con le amministrazioni locali preposte."

A parte quanto si dirà nell'osservazione seguente, qui preme ricordare che la stessa Enel nell'avviso per la V.I.A. precisa che è un progetto *"compreso nella tipologia, elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, così identificata al punto 18) "Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato". Modifica/estensione progettuale che ricade nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 identificata al punto 13 ((omissis.....impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m3,omissis);"*

Si aggiunga che, per ragioni temporali, le dighe in questione non sono mai state assoggettate a procedura di V.I.A. e che il funzionamento del progetto proposto ha alla base l'utilizzo: 1)dell'acqua intercettata dalle opere di presa, con i conseguenti impatti; 2)delle opere di presa stesse, con i conseguenti impatti.

Cioè il pompaggio è strettamente connesso alla possibilità di continuare a captare acqua.

Si evidenzia, altresì, che l'eventuale approvazione del progetto pregiudicherebbe per decenni ogni uso alternativo della risorsa idrica e delle aree stesse, molto oltre la data di scadenza dell'attuale concessione idroelettrica (il 2029).

Per questo l'interpretazione data dal proponente nella risposta alla Stazione Ornitologica Abruzzese è non solo fuorviante ma anche del tutto errata alla luce della normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale.

La questione del DMV (e non solo) deve essere quindi considerata come parte integrante del progetto e del procedimento di valutazione.

11) DMV - rispetto oggi e nel futuro del Piano di tutela delle acque - impatto sulla produzione futura

La questione del DMV deve essere vista anche sotto un'altra aspetto, che inficia nei fatti tutto il progetto.

Nonostante la confusione sui dati fatta dal proponente, prendiamo per cautela come buoni i dati dei rilasci di 30 l/s da Montagna Spaccata e di 6 l/s da Castel San Vincenzo.

Ebbene, nel primo caso, Montagna Spaccata stiamo parlando del **5% della portata media annuale** in ingresso (30 litri/secondo contro 590-610 di portata di afflusso)!

Per Castel San Vincenzo, data la confusione dei dati presentati dal proponente, stiamo parlando del **1,8-3% della portata media annuale in ingresso** (30 litri/secondo contro 200-330 litri/secondo di portata di afflusso)!

Stiamo parlando di **valori clamorosamente distanti da qualsiasi calcolo di Deflusso Minimo Vitale fatto negli ultimi decenni.** visto che, a mero titolo di confronto, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo approvato nel 2010 (e peraltro fortemente contestato proprio per un calcolo del DMV non sostenibile ambientalmente), che peraltro dovrebbe essere stato già applicato per l'invaso di Montagna Spaccata, pone un deflusso minimo vitale del 10-15% della portata media annuale.

A parte lo stupore per il fatto che dopo 14 anni non sia stato ancora imposto il DMV di Piano al gestore e/o che il gestore non si sia adeguato (!) tenuto conto degli obblighi delle normative comunitarie in vigore e anche della tanto sbandierata sostenibilità delle attività di Enel e relative certificazioni, considerato che in altri impianti Enel ha adeguato i rilasci da molti anni superando quanto indicato nelle vecchie concessioni ottemperando così alle norme, non vi è

dubbio che alla scadenza della concessione il disciplinare dovrà essere adeguato per i rilasci che saranno molto superiori a quelli attuali.

Ciò ovviamente si riverbera a cascata su tutti dati progettuali dell'intervento proposto.

Riassumendo:

- 1)Le autorità preposte devono imporre a Enel l'immediato rilascio del DMV calcolato secondo i parametri dei piani di tutela delle acque delle due regioni;
- 2)Il progetto deve essere rivisto sulla base di questo DMV.

12) Parzialità dello studio idrogeologico

Si è già evidenziato il fatto che il proponente aveva chiesto una sospensione del procedimento, accolta dal ministero, per poter svolgere sondaggi geognostici per localizzare in maniera esatta e oggettiva la posizione degli acquiferi rispetto alle opere.

Tali sondaggi non solo non sono stati realizzati ma il proponente ha pensato di risolvere questa questione, centrale per quanto riguarda l'analisi degli impatti, attraverso un metodo indiretto di interpolazione dei dati delle sorgenti superficiali.

Si concorda a tal proposito con il commento fatto dai tecnici dell'Ente Parco circa l'assoluta precarietà di tale ricostruzione indiretta, anche in considerazione delle complessità degli acquiferi carbonatici.

13) Impatto sulle acque sotterranee - divieto ai sensi dell'art.11 della Legge 394/1991

In ogni caso lo stesso proponente ammette che:

- 1)la galleria di adduzione di monte intercetterà, nella parte più prossima a Pizzone, **e all'interno del territorio del Parco nazionale**, la falda (si veda il documento "*Sezione idrogeologica della galleria di adduzione di monte 1:5'000*" dal km 5,5 al km 5,6);
- 2)vi sarà impatto certo e grave su una sorgente e possibile su altre (seppur con rischio basso ma non nullo);
- 3)in corrispondenza delle 5 faglie attraversate dalla galleria di adduzione, vi sono "venute d'acqua" (si veda il documento "*Sezione idrogeologica della galleria di adduzione di monte 1:5'000*") di natura non meglio precisata. Si fa presente che la Treccani così definisce il termine "*2. Nella costruzione di gallerie stradali o di miniere, v. d'acqua, fuoriuscita improvvisa di una sensibile quantità d'acqua dalla parete di scavo, proveniente da una falda o da una sacca.*"

Pertanto, il progetto viola palesemente il divieto di alterazione del regime delle acque di cui all'art.11 della Legge 394/1991 che, tra l'altro, non pone soglie sull'entità dell'alterazione.

14) Usi civici

Nel Documento di controdeduzione alle osservazioni pervenute, all'Osservazione n. 5: Usi civici della Stazione Ornitologica Abruzzese il proponente così risponde:

"La revisione di progetto prevede la collocazione delle opere esterne aventi carattere permanente prevalentemente al di fuori delle aree con gravame di uso civico: dove questo non è possibile si darà corso alle necessarie procedure di affrancazione, con specifica e puntuale intesa con le amministrazioni locali."

Intanto il proponente ammette che parte del progetto si situa su terreni gravati da uso civico ma non li quantifica.

Di fatto, però, non ne ha alcuna disponibilità attuale, cosa che già da sola dovrebbe fare decadere qualsiasi progetto.

Si aggiunga che:

- 1) le norme ostano alla trasformazione permanente dell'uso civico. L'affrancazione si può avere su aree già modificate rispetto agli usi precedenti;
- 2) in ogni caso sono i cives (e non già le amministrazioni locali) ad avere la potestà su qualsiasi procedimento di diverso uso di tali terreni;
- 3) ammesso e non concesso che siano alla fine le amministrazioni locali a gestire un'eventuale richiesta di trasformazione dell'uso civico, è già del tutto evidente che il Comune di Alfedena abbia espresso un netto parere contrario al progetto. Ci sono terreni interessati dall'uso civico nel territorio di Alfedena tra quelli inclusi nel progetto?

Ne deriva l'indisponibilità attuale e futura delle aree da parte del proponente.

15) Alternative progettuali

Nelle alternative progettuali non si ammette l'esistenza delle BESS che ormai sono assolutamente concorrenziali e di facile gestione rispetto a un progetto infrastrutturale "pesante".

16) Emissioni atmosfera/A

Nei modelli non vengono considerate le emissioni di particolato secondario, cioè quello che si forma dall'interazione dei gas emessi e quanto vi è già nell'atmosfera. La quota di particolato di origine secondaria è variabile ma può anche arrivare al 30% del totale.

Tali emissioni sono comunque riconducibili al progetto per cui devono essere calcolate e valutate.

17) Emissioni atmosfera/B

Nello Studio di Impatto Ambientale sono considerati gli ormai superati limiti del Decreto 155/2010 quando:

- 1) la UE ha varato i nuovi limiti, più bassi, da rispettare entro il 2030;

2) in ogni caso, anche i nuovi limiti europei non sono coerenti con quelli ritenuti validi tecnicamente dall'OMS, molto più restrittivi, che sono quelli da considerare in sede di V.I.A., visto che questa procedura deve tecnicamente analizzare gli impatti delle emissioni dal punto di vista sanitario e/o ambientale.

18) Dighe esistenti e sismicità di progetto

Nella Relazione tecnica generale del progetto aggiornato (*rectius*, sostituito) nella descrizione degli sbarramenti realizzati circa 70-80 anni fa, vi sono alcuni riferimenti che andrebbero chiariti nel dettaglio.

Infatti sia per le dighe dell'invaso di Montagna Spaccata si riporta che il "*Grado di sismicità assunto nel Progetto*" assume il valore "*S=0*".

Per la diga di Castel San Vincenzo il "*Grado di sismicità assunto nel Progetto*" è riportato "*non sismico*".

19) Sismicità - faglie attive e capaci - linee guida Protezione Civile

Nello Studio di Impatto Ambientale e nella Relazione geologica del primo progetto era riportata la presenza di diverse faglie nell'area.

Alcune di queste, secondo il progetto ITHACA dell'INGV sono **classificate come attive e capaci**, cioè fratture che in caso di attivazione possono provocare deformazioni superficiali con azione di taglio sulle strutture rigide.

Nella relazione si parlava anche dell'esistenza di una faglia praticamente sul corpo di una delle dighe, (senza rilevare se sia corrispondente a una delle due attive e capaci segnalate da Ithaca nell'area dell'invaso e mappate in posizione leggermente diversa; si tenga però conto anche della scala in cui opera Ithaca).

Nella relazione geologica del nuovo progetto di tale faglia sul corpo della diga non si fa più cenno in maniera diretta.

In realtà viene inserita una tabella generica con le faglie attive e capaci nell'area desunte dal progetto Ithaca, tra cui anche quella denominata "Barrea", che appunto, dovrebbe essere quella più vicina a una delle dighe di Montagna Spaccata, a est della stessa.

Non si comprende quindi, esaminando la documentazione depositata, se tale faglia attiva e capace denominata "Barrea" sia la stessa posizionata sul corpo della diga nel primo progetto.

Inoltre nella relazione geologica si osserva che "Per la valutazione del rischio di fagliazione superficiale dell'area si è fatto riferimento, in primo luogo, al catalogo italiano delle faglie capaci ITHACA [73]. Come si osserva in Figura 54 il tracciato di progetto attraversa 2 faglie capaci denominate Faglia di Monte Mattone e Faglia di Monte la Rocca aventi un andamento NO-SE e attribuite strutturalmente, insieme alla Faglia di Barrea, al Sistema Barrea-Castelnuovo al Volturmo".

Invece nel nuovo Studio di Impatto Ambientale vengono riportate esclusivamente le due faglie attive e capaci intercettate dalla galleria di monte e non si parla della faglia "Barrea" e/o della faglia che nel primo progetto era stata segnalata direttamente sul corpo della Diga. Una dimenticanza molto grave.

A ciò si aggiunga che recentemente nel documento "Bozza PED (Piano Emergenza Diga, ndr) Diga di Montagna Spaccata (AQ)" inviato dalla Regione Abruzzo a numerosi enti alcuni mesi or sono si solleva il problema della presenza, nei pressi dell'invaso di Montagna Spaccata delle faglie attive e capaci. A pag.12, infatti, si riporta quanto desunto dalla cartografia del Progetto ITHACA dell'INGV, evidenziando la presenza a ridosso della diga di ben **due faglie attive e capaci**,

In ogni caso, si ricorda che nell'evento sismico del 2016 del Monte Vettore il rigetto in superficie della faglia generatrice dell'evento risultò in alcuni punti di circa 2 metri e, a distanza di alcuni km su piani secondari, comunque di alcuni decimetri.

Le conseguenze sulle infrastrutture rigide di tali deformazioni superficiali sono ovviamente di tipo distruttivo.

Desto francamente sorpresa che non siano state a questo punto richiamate le "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC)" della Protezione Civile nazionale (scaricabile qui: <https://www.protezionecivile.gov.it/it/pubblicazione/microzonazione-sismica--linee-guida-per-la-gestione-del-territorio-in-aree-interessate-da-faglie-attive-e-capaci--fac/>).

A pag.22, il paragrafo relativo alle infrastrutture così recita

"8.3 Programma Infrastrutture

*Le infrastrutture, le opere connesse a sistemi infrastrutturali e, più in generale le lifelines in programma di realizzazione **deve essere favorita la delocalizzazione**. Se preesistenti, o non delocalizzabili, deve essere predisposto uno specifico programma, eventualmente nell'ambito del Programma Zone Instabili, per essere sottoposte a verifica, prevedendo specifici approfondimenti conoscitivi e **interventi finalizzati alla minimizzazione dei rischi**." (neretto e sottolineature mie, ndr).*

Ora, tenendo conto che l'attivazione di una delle faglie in questione non è prevedibile e che tale attivazione prima o poi comunque avverrà, anche magari in un breve lasso di tempo (oppure lunghissimo, non lo sappiamo), un'intensificazione dell'infrastrutturazione non può che comportare un aumento del rischio complessivo del tutto inaccettabile, visto quanto indicato dalle sopra richiamate Linee guida della Protezione Civile. D'altro lato, nelle fasce di rispetto attorno a faglie attive e capaci non si può costruire un pollaio, figurarsi realizzare opere di questa portata.

Tra l'altro, visto che comunque la V.I.A. deve affrontare anche la tematica del progetto nel suo complesso, per quanto già rilevato prima circa la necessità di una valutazione anche delle strutture esistenti visto che sono parte integrante del progetto, si deve anche tener conto della stessa condizione di rischio attuale delle dighe da affrontare secondo la logica delle Linee guida.

Tenendo conto che, in caso di rottura catastrofica di una delle dighe per dislocazione:

- il primo centro abitato a valle, Alfedena, è a meno di 2 km, distanza che verrebbe coperta da un'onda di piena in pochi secondi;
- anche l'abitato di Castel di Sangro sarebbe raggiunto in pochi minuti;
- in quest'ultimo centro addirittura le stesse strutture strategiche (caserma dei Vigili del Fuoco; caserma dei Carabinieri Forestali) dei soggetti che dovrebbero intervenire in caso di problemi, sono esse stesse già oggi in aree a elevato rischio esondazione (R4) del Fiume Sangro secondo la cartografia regionale (sic!). Pertanto sarebbero le prime ad essere raggiunte in caso di onda di piena (di nuovo sic!) rendendo oltremodo difficoltoso il loro intervento anche per la sola attuazione del PED nell'attuale versione (cosa che già da sola rende tale documento una mera esercitazione distante dalla realtà);
- tale conformazione, in caso di sisma con rottura catastrofica della diga, impedisce ovviamente di porre in essere segnali di allarme efficaci per lo sgombero di centinaia o migliaia di persone (ad esempio, in estate) in quel brevissimo lasso di tempo;
- non si comprende quali possano essere ulteriori e differenti azioni di mitigazione per la minimizzazione dei rischi se non lo sgombero preventivo (e per sempre) di gran parte degli edifici potenzialmente raggiunti da un'onda di piena in tempi incompatibili con un allarme e il relativo sgombero (come minimo, diverse decine di minuti dall'evento, anche considerando la necessità di percorrere le vie di fuga per raggiungere luoghi rialzati sicuri e trasferire anche soggetti vulnerabili, ad esempio persone che non deambulano);
- dal punto di vista economico (ammesso e non concesso che tale valutazione possa entrare nel discorso quando si parla della vita di migliaia di persone) la Diga in questione ha da tempo superato il tempo di ammortamento, avendo garantito adeguati profitti al gestore;

ciò premesso

appare evidente che l'unica conseguenza logica della situazione sopra descritta non può che essere, *sic stantibus rebus*, **l'immediato svuotamento della diga della Montagna Spaccata**.

Se, poi, ulteriori studi non dovessero smentire quanto finora autorevolmente descritto dai lavori scientifici oggi disponibili, si dovrebbe altresì procedere al ripristino della situazione ex ante previa demolizione delle opere.

D'altro lato nel mondo occidentale sono in corso numerosi interventi di demolizione di centinaia di dighe per ragioni di ben minore importanza rispetto alla salvaguardia della vita di migliaia di persone.

In caso contrario, i funzionari e i dirigenti degli enti preposti accetterebbero in piena consapevolezza di esporre a rischi esiziali queste persone (oltre le cose), nonostante precisi obblighi attinenti la prevenzione e la risoluzione di tali rischi.

Per questo, in un contesto di rischio già così gravoso, appare surreale appesantirlo ulteriormente collocandovi un progetto da 630 milioni di euro, con relative maestranze, per una durata di vista utile teorica di diversi decenni.

Infine si rileva che nella controdeduzione all'Osservazione n. 12: Sismicità indotta della Stazione Ornitologica Abruzzese, il proponente, per chiarire come le oscillazioni del livello idrico non porteranno a sismicità indotta/innescata, ha ammesso l'esistenza di uno studio sismotettonico con identificazione delle faglie capaci che però stranamente non è stato depositato né citato nella documentazione in atti ("*Nell'ambito delle già citate verifiche di ufficio imposte dalla autorità di sorveglianza, DGD del MITE, l'area è stata sottoposta a uno specifico studio sismotettonico, con identificazione delle faglie capaci, ovvero quelle in grado di generare eventi sismici (la presenza di una faglia capace al di sotto dell'invaso è infatti la condizione affinché la costruzione dell'opera di ritenuta possa generare effetti sismici). Dallo studio è stata dedotta l'indifferenza della sismogenetica locale rispetto alla presenza dei due invasi (come peraltro indicato nell'osservazione questi sono di dimensioni relativamente piccole*").

Quindi bene che tali faglie non possano essere influenzate dall'oscillazione dell'acqua; ma il contrario e, cioè, l'attivazione di una di essere con azioni di taglio ingestibili dal punto di vista ingegneristico, a cosa porterebbe se non a potenziali problemi di tipo catastrofico che suggeriscono, anzi, impongono, appunto la delocalizzazione delle strutture esposte?

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).


Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione
Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data Pescara, 18/10/2024
(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'A. S.', written on a light-colored rectangular background.

(Firma)